



Regolamento del Centro di ricerca interdipartimentale EndoCAS di Area medica

[D.R. n. 335/2024 del 13 febbraio 2024 - Emanazione](#)

Articolo 1 Finalità e sede

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2 dello Statuto dell'Università di Pisa e degli articoli 130 - 135 del Regolamento Generale di Ateneo, è costituito il Centro di ricerca interdipartimentale EndoCAS di Area medica (di seguito Centro), su iniziativa del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica e del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale (di seguito Dipartimenti dell'Area Medica).
2. Il Centro ha finalità di ricerca e di formazione e svolge attività di trasferimento tecnologico. L'attività di ricerca del Centro è focalizzata sullo studio degli aspetti della conoscenza scientifica, in particolare traslazionale, delle tecnologie di costruzione di dispositivi biomedicali in grado di ottimizzare le procedure (in particolare quelle chirurgiche: CAS= Computer Assisted Surgery) e di ridurre l'invasività degli interventi tramite un utilizzo ottimale delle immagini mediche, nelle fasi di pianificazione, simulazione ed esecuzione del trattamento. Il Centro si occupa anche di formazione in ambito clinico, basata su materiale educativo innovativo e simulatori di base e avanzata, e in ingegneria biomedica o applicata alla medicina, con lezioni frontali e il tutoraggio di studenti di medicina e delle aree sanitarie e dottorandi.
3. Il Centro, attualmente, ha sede negli edifici 102 e 103 presso il Presidio Ospedaliero di Cisanello, in via Paradisa, 2, 56124 Pisa.

Articolo 2 Istituzione e afferenze

1. Il Centro è istituito dai tre Dipartimenti dell'Area Medica, previa delibera dei relativi Consigli approvata a maggioranza assoluta.
2. L'eventuale domanda di adesione di altri Dipartimenti deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Centro. La domanda deve essere adeguatamente motivata, deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento e deve indicare le risorse umane, le competenze e le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione del Centro.
3. Possono chiedere di aderire al Centro tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Pisa. Se il richiedente afferisce a un Dipartimento che non fa parte del Centro la domanda deve essere motivata, e approvata dal Consiglio del Centro previo nulla osta del Consiglio del Dipartimento di afferenza.

4. L'afferenza al Centro dà diritto all'utilizzo degli ambienti e delle attrezzature per lo sviluppo dei singoli progetti, previa approvazione degli stessi da parte del Consiglio del Centro.
5. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro deve darne comunicazione agli organi del Centro almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. L'eventuale richiesta di recesso di un docente è sottoposta alla presa d'atto del Consiglio del Centro.

Articolo 3 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - il Direttore
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS).

Articolo 4 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
In particolare:
 - coordina le attività del Centro;
 - sovrintende alla gestione delle attività del Centro e dei progetti di ricerca che si svolgono al suo interno;
 - concede l'autorizzazione allo svolgimento di progetti presso il Centro;
 - provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio, dalla Giunta e dal CTS;
 - promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro;
 - predispone una relazione consuntiva sulle attività svolte ed i progetti sviluppati presso il Centro;
 - designa il Vicedirettore;
 - nomina il Delegato responsabile del settore ricerca, il quale collabora con lui nello sviluppo dei progetti di ricerca;
 - nomina i Delegati responsabili del Centro di simulazione:
uno per gli studenti dei corsi di laurea ed uno per le simulazioni avanzate;
 - nomina i membri del CTS.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che ne fanno parte, secondo le modalità di cui all'articolo 133, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo ed è nominato con Decreto Rettorale.
3. Dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il Direttore si avvale della collaborazione di un Vicedirettore da lui designato tra i docenti facenti parte del Consiglio e nominato con Decreto Rettorale.
Il Vicedirettore supplisce il Direttore nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

5. Il Direttore convoca il Consiglio, la Giunta, il CTS e li presiede, predisponendo l'ordine del giorno delle rispettive riunioni, che deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

6. Il Direttore individua i RAR del Centro tra il personale afferente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 5 Il Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio i docenti che afferiscono al Centro.

Fanno inoltre parte del Consiglio un rappresentante designato da e tra il personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro, uno studente designato dal Consiglio degli studenti fra gli studenti dei Consigli dei Dipartimenti aderenti al Centro e un rappresentante designato dai dottorandi e assegnisti che svolgono attività presso il Centro.

2. Un membro del Consiglio decade se non partecipa (né si giustifica) alle sedute per tre volte consecutive.

3. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro. In particolare:

- approva, su proposta del Direttore, il programma preventivo delle attività e il relativo piano finanziario;
- delibera in ordine a eventuali proposte di modifiche del presente Regolamento;
- propone contratti e convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e può fare proposte su tutte le questioni di pertinenza del Direttore del Centro;
- approva i componenti del CTS, su proposta del Direttore.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del settore Bilancio, Patrimonio e Affari Generali della Direzione dell'Area di Medicina (di seguito DAM) o da un suo Delegato.

5. Il Consiglio deve riunirsi, anche per via telematica, almeno due volte nel corso dell'anno.

6. Il Consiglio deve proporre progetti di ricerca e formazione attraverso la simulazione di interesse del Centro.

7. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio; dal computo del numero legale sono esclusi gli assenti giustificati.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

9. Il Centro si può avvalere della collaborazione non onerosa di studiosi e ricercatori, individuati tra persone di comprovata competenza scientifica, proposti dal Direttore o da altri componenti del Consiglio, e nominati dal Consiglio. Gli stessi possono essere invitati alle sedute del Consiglio in qualità di uditori.

Articolo 6 Giunta

1. La Giunta è un organo composto da un rappresentante per ogni Settore Scientifico Disciplinari (di seguito SSD) dei Dipartimenti afferenti. Ogni SSD indica un rappresentante. Ne fanno parte di diritto il Direttore, il Vicedirettore ed i Delegati del settore ricerca e del Centro di simulazione.

2. Un membro decade se non partecipa (né si giustifica) alle sedute della Giunta per tre volte consecutive.
3. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio.
4. La Giunta delibera sulle materie a essa espressamente delegate dal Consiglio, il quale definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
5. La Giunta viene convocato, anche per via telematica, almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che sia richiesto dal Direttore o da almeno la metà dei componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; dal computo del numero legale sono esclusi gli assenti giustificati.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del settore Bilancio, Patrimonio e Affari Generali della Direzione dell'Area di Medicina (di seguito DAM) o da un suo Delegato.

Articolo 7

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) è un comitato composto da membri esterni all'Università di Pisa, che operano nel campo della ricerca e sviluppo in ambito medico e della simulazione, e si occupa di collaborare con il Centro nello sviluppo e nella realizzazione dei progetti di ricerca.
2. Il CTS è composto da un numero massimo di dieci componenti, individuati dal Consiglio su proposta del Direttore.
3. Il CTS si riunisce su convocazione da parte del Direttore.

Articolo 8

Delegati per la Ricerca e la Simulazione

1. Il Delegato per la ricerca è nominato dal Direttore tra i membri del Consiglio, tenuto conto dei particolari interessi dell'attività scientifica nei settori di utilizzo del Centro. Il Delegato per la Ricerca collabora con il Direttore all'impostazione ed implementazione dei progetti di ricerca con il CTS:
 - il Delegato per la simulazione agli studenti è nominato dal Direttore tra i membri del Consiglio, tenuto conto dei particolari interessi dell'attività scientifica nei progetti di simulazione nei settori di utilizzo del Centro per gli studenti. Il Delegato per la Simulazione collabora con il Direttore all'impostazione e implementazione dei progetti di simulazione con il CTS;
 - il Delegato per la simulazione avanzata è nominato dal Direttore tra i membri del Consiglio, tenuto conto dei particolari interessi dell'attività scientifica nei progetti di simulazione nei settori di utilizzo del Centro per i medici già formati. Il Delegato per la Simulazione collabora con il Direttore all'impostazione e implementazione dei progetti di simulazione con il CTS.
2. I Delegati propongono al Direttore e al Consiglio le linee di ricerca e le proposte per attività di simulazione interne ed esterne all'Ateneo.

Il Delegato per la simulazione collabora con i Presidenti dei Corsi di Studi, il Presidente della Scuola e i Direttori delle Scuole di Specializzazione dell'area Medica per proporre le attività didattiche nel campo della simulazione.

Articolo 9

Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo contabile del Centro è effettuata dalla DAM.

Articolo 10

Risorse

1. Le risorse del Centro sono costituite dagli stanziamenti deliberati dai Dipartimenti aderenti, dagli eventuali stanziamenti deliberati dall'Università di Pisa, dai finanziamenti alle attività di ricerca, dalle sovvenzioni messe a disposizione da enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 11

Convenzioni

1. Possono collaborare con il Centro anche strutture dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana e altri enti pubblici e/o privati, previa stipula di convenzioni che ne descrivano termini e modalità.
2. I Dipartimenti e le altre strutture dell'Università di Pisa possono stipulare apposite convenzioni con il Centro EndoCAS per dislocarvi attrezzature e per lo sviluppo di progetti da loro amministrati.

Articolo 12

Norme finali

1. In prima applicazione, il presente Regolamento è approvato dai Consigli dei Dipartimenti afferenti; è sottoposto al controllo di Ateneo ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed emanato con Decreto Rettorale. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.
2. In prima applicazione, Direttore del Centro è il Direttore del Centro Dipartimentale, che resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato (1 marzo 2026).
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposte al controllo di cui all'art. 46 dello Statuto.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo vigenti in materia.